

VISTO il Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del citato fondo rischi, Regolamento approvato con D.P.G.R. 20 dicembre 1989, n. 0660/Pres., registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1990, registro 3, foglio 182;

CONSIDERATO che le imprese di pesca ed in particolare quelle dell'acquacoltura hanno manifestato pressanti esigenze di liquidità in quanto hanno avviato rilevanti programmi di investimento da realizzarsi anche con il contributo statale e della Comunità europea, programmi che sono stati ritenuti di pubblica utilità in quanto tesi allo sviluppo socio-economico della fascia costiera del Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATA pertanto l'opportunità che l'operatività del fondo rischi non sia limitata a garanzia dei soli mutui a medio-lungo termine a fronte di investimenti ammessi a contributo regionale ma venga estesa anche agli affidamenti e alle anticipazioni bancarie a breve termine richiesti dalle imprese del settore a fronte di contributi pubblici, regionali, statali e della CEE, concessi dalle competenti autorità con apposito atto amministrativo;

RILEVATA peraltro l'opportunità che, a fronte degli ulteriori compiti a cui sarà chiamata Fin.Re.Co., venga accolta la sua richiesta del 24 novembre 1992 circa l'aumento, a partire dall'anno 1993, delle spettanze alla medesima dovute che saranno pari al 2% dell'ammontare del Fondo rischi;

SENTITO il Comitato dipartimentale che nella seduta del 10 dicembre 1992 ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte;

VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 6846 del 22 dicembre 1992;

DECRETA

Sono apportate le seguenti modifiche al «Regolamento per la gestione da parte di Fin.Re.Co. del fondo rischi di cui all'articolo 11, legge regionale 46/1988 come modificato dalla legge regionale 21/1989», approvato con D.P.G.R. 20 dicembre 1989, n. 0660/Pres.:

1) all'articolo 1, il comma 3 viene sostituito dal seguente:

«3. La dotazione finanziaria del Fondo potrà inoltre essere utilizzata:

a) per garantire gli affidamenti bancari a breve termine, richiesti dai soggetti di cui al comma 1 per le operazioni di credito peschereccio di esercizio di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni, e le anticipazioni bancarie di contributi pubblici, anche comunitari, concessi;

b) per garantire gli affidamenti bancari a breve termine richiesti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, nei limiti del danno valutato ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della medesima legge regionale 53/1986.».

2) all'articolo 5, il comma 3 viene sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, a Fin.Re.Co. spetta un importo annuo posticipato pari al 2% dell'ammontare del Fondo rischi; il compenso verrà liquidato mediante addebito al Fondo.».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 gennaio 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 marzo 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 6, foglio 96*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
8 marzo 1993, n. 0130/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificata ed integrata con la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 ed in particolare i commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della medesima legge, come introdotti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39;

VISTO il 2° comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39;

PRESO ATTO che le disposizioni richiamate prevedono l'emanazione di un apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, che disciplini il rilascio di autorizzazioni in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come successivamente modificata ed integrata;

RICORDATO che la bozza di regolamento di cui trattasi è stata in data 4 febbraio 1993 sottoposta all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che sullo stesso si è espresso favorevolmente, come risulta dal verbale della medesima seduta;

VISTO il parere favorevole espresso sul regolamento «de quo» dalla V Commissione consiliare permanente nella seduta del giorno 3 marzo 1993, comunicato con nota del 4 marzo 1993;

RITENUTO di approvare detto regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 4 marzo 1993;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificata ed integrata con la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 8 marzo 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 marzo 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 7, foglio 326*

REGOLAMENTO

di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 come modificata ed integrata con la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39

Art. 1

Ambito territoriale

1. Non sono soggette alla disciplina della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 come modificata ed integrata con la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e militari aperte al pubblico transito, fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale in parola.

2. Ricadono sotto la disciplina delle leggi di che trattasi i territori e tutta la viabilità rispettivamente considerati all'articolo 1 e al successivo articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 attualmente vigente.

3. Non si considerano strade ai sensi delle suddette leggi bensì percorsi fuoristrada i tracciati di percorrenza quali sentieri e mulattiere.

4. Non si considera inoltre strada ai sensi delle leggi in parola, bensì percorso fuoristrada, la viabilità avente natura pertinenziale, ai sensi degli articoli 817 e

seguenti dal vigente Codice civile, dell'area o del territorio soggetti al divieto di percorrenza in quanto tale viabilità, per funzione o destinazione, è posta in modo durevole al servizio dell'area o del territorio quale bene principale. In detta viabilità è ricompresa a titolo esemplificativo anche quella destinata al servizio di attività estrattiva ubicata su area demaniale o patrimoniale e quella autorizzata per esercitazioni o collaudi di natura militare.

5. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione dell'elenco delle strade interdette al pubblico transito vige il seguente regime:

- sulla viabilità forestale, come definita dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, permangono i divieti di percorrenza già in vigore;
- tutte le altre strade appartenenti alle categorie considerate al comma 3, dell'articolo 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito con il comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, sono equiparate agli effetti della legge medesima a percorsi fuori strada.

Art. 2

Ambito operativo

1. Il presente regolamento si applica, nell'ambito territoriale definito nel precedente articolo 1, agli avvenimenti di rilevanza nazionale od internazionale ed a tutte le manifestazioni od attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati.

2. Si considerano avvenimenti, manifestazioni ed attività con partecipazione di pluralità di mezzi motorizzati quelli che vedono la presenza di almeno dieci veicoli a motore.

Art. 3

Avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale

1. Per avvenimenti ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come inserito con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, si intendono le dimostrazioni di carattere celebrativo, ricreativo, sportivo, religioso, scientifico e di promozione turistica.

2. Gli avvenimenti come sopra indicati si considerano:

- di rilevanza nazionale quando sia prevista la presenza di autorità e/o partecipanti appartenenti a non meno di due regioni, ivi compresa la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ovvero vi presentino autorità in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato;

di rilevanza internazionale quanto sia prevista la presenza di autorità e/o partecipanti provenienti da almeno uno Stato estero, ovvero autorità in rappresentanza di un organismo internazionale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga sarà determinato in base alla valutazione da parte degli organi competenti della sussistenza o meno di una prevalenza dell'interesse pubblico, costituito dalla rilevanza e positiva eco dell'avvenimento sull'opinione pubblica e dall'immagine che di conseguenza verrà a trarne la Regione Friuli-Venezia Giulia, rispetto all'entità dell'impatto ambientale presunto e ferma restando la reversibilità dello stato del territorio ad avvenimento concluso.

Art. 4

Presentazione delle domande

1. In occasione di avvenimenti, manifestazioni od attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la domanda di autorizzazione in deroga ai divieti di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificata ed integrata con la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, e presentata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Detta domanda, completa di tutti i suoi elementi e prescritti allegati, deve pervenire al protocollo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste almeno sessanta giorni prima della data in cui la manifestazione, l'attività o l'avvenimento avranno luogo. Non si considererà utilmente presentata la domanda carente od incompleta di uno degli elementi previsti nel presente regolamento.

3. La domanda deve indicare: le generalità, il recapito e la qualifica dell'organizzazione o comunque responsabile dell'organizzazione, la causale della richiesta di autorizzazione, la zona interessata, la data e la durata della deroga e l'elenco dei documenti allegati.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga la domanda dovrà essere corredata da numero 6 copie dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa di tutti gli aspetti di seguito specificati:

- descrizione in dettaglio delle caratteristiche della manifestazione, dell'attività o dell'avvenimento, facendo specifica menzione dell'ambito nazionale od internazionale nel quale gli stessi si inquadrano, del numero dei partecipanti complessivamente previsti, dell'incidenza di quelli di altre regioni o di altri Stati, del numero e del tipo di mezzi interessati;

- evidenziazione della compatibilità della manifestazione, attività o avvenimento con l'ambiente in cui gli stessi di svolgeranno;

- b) corografia in scala 1:25.000 del luogo interessato, con indicato in tracciato dei percorsi previsti;

- c) planimetria del territorio e delle strade interessate, indicativamente in scala 1:5.000 con evidenziate le zone vincolate ai sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 vigente e con la delimitazione di tutte le superfici che saranno occupate o percorse nell'ambito della manifestazione, attività o avvenimento, quali le zone ove sono previsti raggruppamenti di partecipanti e cioè delle autorità, spettatori, concorrenti, celebranti, festeggianti ed altri, nonché i percorsi seguiti dai mezzi motorizzati sia per semplici trasferimenti che per eventuali gare sportive o quant'altro;

- d) dichiarazione nella quale l'organizzatore o comunque il responsabile:

- si impegna a rispettare tutte le norme in vigore che possono essere applicate alla manifestazione, attività od avvenimento;

- si impegna a prendere tutte le precauzioni necessarie in materia di sicurezza per i partecipanti e per l'eventuale pubblico;

- dovrà indicare le modalità con cui si intende eseguire la vigilanza per la durata della manifestazione, attività o avvenimento e con cui si intende delimitare in modo inequivoco l'area autorizzata con transenne, nastri di plastica colorata, o altro.

5. Gli elaborati sopra elencati saranno sottoscritti dall'organizzatore o comunque responsabile. Qualora per la loro redazione si ricorresse ad un professionista abilitato gli elaborati saranno comunque sottoscritti anche dall'organizzatore.

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga che il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai divieti di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 vigente debba essere rilasciata dall'Assessore regionale alle foreste e ai parchi, farà pervenire la domanda entro quindici giorni dalla data della sua presa in carico, corredata con un proprio parere esteso anche al merito unitamente a quattro copie della documentazione allegata, alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.

2. Quest'ultima, verificate anche con eventuali sopralluoghi le condizioni complessive inerenti l'avvenimento, redigerà la proposta di deliberazione giuntale che farà pervenire all'Ufficio competente entro dieci giorni dalla presa in carico della nota ispettorale.

3. La Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, si pronuncerà motivatamente in merito alle deroghe alle norme di cui alle leggi già citate specificando, qualora ritenga

legittimo il rilascio dell'autorizzazione, le condizioni e prescrizioni da inserirsi nel provvedimento autorizzatorio e comunque fisserà:

- a) l'entità della cauzione da depositare e le forme ammesse quali versamento su c/c intestato alla Tesoreria regionale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- b) il tempo entro il quale l'organizzatore dovrà eseguire i lavori preparatori e presentare la documentazione finale;
- c) il tempo entro il quale l'organizzatore dovrà eseguire i lavori di ripristino del terreno interessato dall'avvenimento;
- d) la deroga ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, dell'articolo 5 e/o la deroga ad una o più delle prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 vigente;
- e) il picchettamento dell'area autorizzata, nel caso in cui i percorsi esulino da strade o piazzali già esistenti.

4. L'Assessore regionale alle foreste e ai parchi rilascia il provvedimento di competenza entro quindici giorni dalla pronuncia della Giunta regionale.

5. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga che il rilascio dell'autorizzazione in deroga di che trattasi sia di sua competenza, emetterà, entro trenta giorni dalla presa in carico della domanda, il provvedimento secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3 del presente regolamento, qualora applicabili.

Art. 6

Deposito cauzionale

1. Ogni volta in cui sia previsto il deposito cauzionale o altra forma tuzioristica analoga, ovvero il rilascio del provvedimento autorizzatorio sia subordinato a determinate condizioni, la formale emissione dell'autorizzazione non avverrà prima dell'avvenuta prestazione di quanto richiesto.

Art. 7

Operazioni preliminari e finali - Svincolo cauzione

1. L'organizzatore e/o responsabile procede senza indugio e comunque entro i termini fissati dal provvedimento autorizzatorio agli adempimenti stabiliti e alle prescrizioni imposte dandone immediata comunicazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente.

2. Quest'ultimo procederà, prima dello svolgimento della manifestazione, dell'attività o dell'avvenimento, ad una verifica conclusiva cui sarà chiamato a partecipare l'organizzatore.

3. L'organizzatore fornirà, almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione, dell'attività o dell'avvenimento, l'elencazione dettagliata dei mezzi per i quali si utilizza l'autorizzazione, specificando i numeri di targa od altro elemento di riconoscimento e le generalità dei conducenti comprensive del luogo di residenza e della cittadinanza.

4. Conclusa la manifestazione, l'attività o l'avvenimento, l'organizzatore darà comunicazione formale all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente, entro i termini fissati, dell'avvenuto ripristino delle aree interessate e, previo sopralluogo di quest'ultimo, si procederà allo svincolo della cauzione ovvero si procederà alla contestazione di eventuali danni residui riparabili o irreparabili.

5. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, troverà applicazione il procedimento disciplinato ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 vigente della legge di che trattasi. Al recupero delle spese eventualmente sostenute l'Amministrazione regionale provvederà incamerando pari somma dalla cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa prestate e, per l'eventuale somma eccedente, provvederà nelle forme e nei modi previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TURELLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
9 febbraio 1993, n. 077/Pres.

Dimissioni dell'Assessore effettivo rag. Ivano Benvenuti e conseguente cessazione della preposizione alla Direzione regionale dell'agricoltura e assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 021/Pres. del 14 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro 1, foglio 358, con il quale l'Assessore regionale effettivo rag. Ivano Benvenuti è stato preposto alla Direzione regionale dell'agricoltura;